

CONTROLLO

Raddoppio dei limiti per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl

di Alessandro Bonuzzi

La **L. 55/2019**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140**, di conversione del **Decreto sblocca cantieri** (D.L. 32/2019), ha ridefinito i **limiti** per la **nomina dell'organo di controllo** o del **revisore** nelle **Srl**.

Si ricorda che già l'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), contenente il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva riscritto **integralmente** il secondo e terzo comma dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore fosse **obbligatoria** se la società:

1. è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
2. **controlla** una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per **due esercizi consecutivi** almeno **uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore veniva meno allorquando, per **tre esercizi consecutivi** - e non più per due esercizi consecutivi - **non era superato alcuno dei tre nuovi limiti**.

Ebbene con l'introduzione dell'[articolo 2-bis](#) nel **D.L. 32/2019**, avvenuta ad opera della **L. 55/2019**, il legislatore **rimodula nuovamente i limiti**.

Infatti, mentre sono **confermate** le **prime due ipotesi** - obbligo di redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti -, le soglie relative alla **terza fattispecie** risultano **raddoppiate**. Pertanto, oggi, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per **due esercizi consecutivi** hanno superato almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Obbligo nomina organo di controllo

Parametri	Ante modifiche	Post D.Lgs. 14/2019	Post L. 55/2019
	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000	2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	8.800.000	2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore **cessa** quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato **alcuno dei limiti**.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di **prima applicazione** delle nuove disposizioni, per la **verifica** del **superamento** delle **soglie**, si dovrà avere riguardo agli esercizi **2017 e 2018**.

Le Srl che, superando i limiti previsti dal **D.Lgs. 14/2019**, abbiano già provveduto a nominare l'organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche della **L. 55/2019**, si dovessero trovare **sotto soglia**, e quindi **non più obbligate alla nomina**, potrebbero procedere alla **revoca** dell'organo.

A tal riguardo va osservato che,

- mentre per il **revisore** è sufficiente la **sola delibera assembleare**, atteso che, ai sensi dell'[articolo 4 D.M. 28.12.2012](#) costituisce **giusta causa** di revoca **“la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”**,
- in caso di nomina del **collegio sindacale** o del **sindaco** unico, [l'articolo 2400 cod. civ.](#) prevede che **“I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato”**. Il **Ministero della Giustizia**, con la **nota n. 4865/2015**, allegata alla **circolare MiSE 6100/2015**, ha ritenuto **imprescindibile** il **decreto di approvazione** del **tribunale** al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il **Notariato**, che, con lo **Studio n. 1129/2014/I**, ha ritenuto bastevole la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.

Alla luce di ciò si potrebbe percorre per prima la **strada** del **buon senso** invitando i sindaci nominati a valutare l'abbandono della carica a seguito delle sopravvenute **novità legislative**.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)